



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.8

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2021 - Nuova imposta municipale propria.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI ALDO	P	
TROLETTI MARCO	P	
COSSETTI STEFANIA	P	
FEDRIGA ELENA	P	
COMINOTTI SIMONE	P	
GELFI CRISTINA	P	
DAMIOLI CATERINA	P	
DAMIOLA VALENTINA	P	
GELFI FABIO	P	
BELLESSE DANIELE	P	
Totale	11	

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Cirillo Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Determinazione aliquote IMU anno 2021 - Nuova imposta municipale propria.

IL SEGRETARIO COMUNALE illustra l'argomento all'ordine del giorno.

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 27.12.2019, nr.160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art.1 della Legge 160/19;

VISTI, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art.1 della citata Legge nr.160/19 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO e RICHIAMATO l'art.108 del Decreto Legge 104/20 che prevede, all'art.1 della Legge 160/19, le seguenti modificazioni: “al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»;

CONSIDERATO che, per effetto della sopracitata norma, è possibile confermare la maggiorazione ex TASI per il 2020, garantendo l'invarianza del gettito fiscale e scongiurando ulteriori perdite di gettito.

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare nr.22 del 30.09.2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare, per l'anno 2020, le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla Legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr.296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art.193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art.74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23.06.2011, nr.118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10.08.2014, nr.126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della Legge 160/19, nr.160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18.02.2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art.1 della Legge 160/19 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. Legge 6.12.2011, nr.201, convertito dalla Legge 22.12.2011, nr.214;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr.267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile IUC in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. nr.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Comunale e l'intervento del Consigliere Valentina Damiola che annuncia astensione di voto;

UDITI gli interventi che trovano integralmente riportati nel verbale unico della seduta, nr.16;

CON voti favorevoli nr.8, astenuti nr.3 (Valentina Damiola, Fabio Gelfi e Daniele Bellesi) espressi nei modi di legge da nr.11 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare, per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783

dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, nr.160:

Aliquota/Detrazione	Aliquota %
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,55
Aliquota ordinaria altri immobili ed aree fabbricabili	0,76
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,14
Fabbricati rurali	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€uro 200,00

2. Di stimare in €uro 638.000,00 il gettito complessivo della nuova IMU per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €uro 72.808,97, a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
3. Di confermare per l'anno 2021 i valori delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. contenuti nella tabella di valutazione approvata con deliberazione di G.M. nr.32 dell'8.05.2015;
4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021;
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 201/11;
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;
7. Di precisare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.Cirillo Ballardini

IL CONSIGLIERE
Sig.Aldo Damioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 1° giugno 2021, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 01.06.2021

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 1° giugno 2021.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli